

M. W. J. S. A.



# COMUNE DI CAPACI

PROVINCIA DI PALERMO

-----\*-----  
AREA RISORSE UMANE

Prot. 14315 / r.g.

li. 22/10/15

**Ai Funzionari responsabile delle aree:  
I-II-III-IV-V-VI-VII**

**Al Sig. Sindaco  
Al Segretario Generale  
All' OIV**

**Loro Sede**

**Oggetto. Direttiva n. 5/2015 – permessi legge 104/1992.**

## **Modalità di fruizione dei permessi**

Le modalità di fruizione dei permessi ai sensi della Legge 104 del 1992, sono differenti a seconda che a fruirne siano il lavoratore dipendente in situazione di handicap grave o il familiare, lavoratore dipendente, che ne fa richiesta per assistere.

**Il lavoratore dipendente in situazione di disabilità grave** ha la possibilità di fruire, alternativamente in ogni mese di:

- 2 ore di permesso al giorno per ciascun giorno lavorativo del mese;
- 3 giorni interi di permesso al mese anche frazionabili in ore;

**Il lavoratore dipendente per l'assistenza** a ciascun familiare in situazione di disabilità grave ha la possibilità di fruire alternativamente di:

- 3 giorni interi di permesso al mese anche frazionabili in ore;

**I genitori che assistono figli di età inferiore ai tre anni in situazione di disabilità grave possono fruire alternativamente:**

- del prolungamento del congedo parentale retribuito fino al terzo anno di vita del bambino, ad avvenuta fruizione del congedo di maternità e del congedo parentale ordinario;
- di due ore di permesso giornaliero;
- di tre giorni interi di permesso al mese.

Si precisa che, trattandosi di istituti finalizzati all'assistenza del minore, inferiore a tre anni, in situazione di disabilità grave, la fruizione degli stessi deve intendersi alternativa e non cumulativa nell'arco del mese.

Conseguentemente, nel mese in cui uno o entrambi i genitori, anche alternativamente, abbiano fruito di uno o più giorni di permesso ai sensi dell'art. 33 comma 3 della legge 104/1992, gli stessi non potranno beneficiare per il medesimo figlio delle ore di permesso giornaliero o del prolungamento del congedo parentale.

Nell'ipotesi di assistenza di un minore di età inferiore ai tre anni, è previsto, altresì, la possibilità di fruire dei permessi lavorativi in argomento, in alternativa ai genitori, anche per i parenti e gli affini aventi diritto, sempre nel limite previsto di tre giorni mensili.

**Presupposti oggettivi per il riconoscimento dei permessi (handicap grave e non ricovero a tempo pieno)**

La legge ribadisce che il presupposto oggettivo per la concessione dei permessi è che la persona in situazione di disabilità grave **non sia ricoverata a tempo pieno**.

**Per ricovero a tempo pieno si intende il ricovero per le intere 24 ore.**

Il dipendente, al fine di evitare notevoli disagi, dovrà comunicare in anticipo le giornate in cui dovrà usufruire dei permessi in parola ad eccezione di casi urgenti ed imprevisti.

I responsabili di area sono tenuti a dare la massima diffusione della presente direttiva.

Dalla Residenza Municipale 12.10.2015

**Il Funzionario Responsabile "Risorse Umane  
( magg. Gaetano Fontana)**

  
L'Assessore Alle Risorse Umane  
( Tacallo Roberto)